



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti signori magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott. [REDACTED]	Giudice
dott. [REDACTED]	Giudice rel

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art.624 2° comma 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. [REDACTED] sub [REDACTED] R. Es. avverso l'ordinanza del 9 maggio 2025 del Giudice dell'Esecuzione, [REDACTED] nel procedimento esecutivo n. [REDACTED] promosso da [REDACTED] (si seguito più brevemente anche solo [REDACTED] con l'intervento di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito più brevemente anche solo [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

promosso

con ricorso depositato il 14 gennaio 2022

da

[REDACTED] personalmente ed in veste di legale rappresentante *pro*



tempore della [REDACTED],; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Clementi giusta mandato in atti;

-reclamanti-

contro

[REDACTED], rappresentata da [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] giusta mandato in atti

-reclamata -

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore con proc e dom. l'avv. [REDACTED] giusta mandato in atti;

-reclamata-

In sintesi, su istanza degli opposenti ex art.615 2° comma c.p.c., oggi reclamanti, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva parzialmente l'esecuzione immobiliare n. [REDACTED] R. Es. in riferimento all'immobile pignorato a [REDACTED] - [REDACTED], osservando che esso, censito catastalmente in Comune di [REDACTED] - [REDACTED], non risultasse incluso tra quelli derivanti dal frazionamento del mappale originariamente ipotecato e appartenente a [REDACTED] come confermato dall'esperto stimatore; che l'immobile in questione fosse stato alienato da [REDACTED] in data precedente al pignoramento, rendendolo estraneo all'esecuzione in virtù della precedente trascrizione in favore di [REDACTED] che la situazione dell'immobile di [REDACTED] giustificasse la sospensione dell'esecuzione, in quanto non legato al debito originario ipotecato.



Con la medesima ordinanza il G.E. rigettava per il resto l'istanza di sospensione proposta da [REDACTED] e dalla [REDACTED] ritenendo che la legittimazione attiva della società esecutante, ossia la [REDACTED] fosse comprovata dalla documentazione versata in atti relativa alla cessione del credito; che la validità del contratto di mutuo come titolo esecutivo, fosse confermata dalla pronuncia delle SS.UU.5968/2025; che la legittimazione passiva della società [REDACTED] derivasse dall'accollo del debito accettato dalla banca creditrice.

In ragione di ciò, disponeva la compensazione delle spese di lite in virtù della parziale soccombenza reciproca, assegnando il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste dal rito.

Avverso siffatta ordinanza proponevano tempestivo reclamo [REDACTED] quest'ultima limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese, ritenuto ingiusto per difetto di soccombenza.

In particolare, [REDACTED] e [REDACTED] lamentavano l'erroneità dell'ordinanza reclamata nella parte in cui il G.E. non aveva rilevato il difetto in capo alla [REDACTED] della titolarità attiva del rapporto creditorio, assumendo che la precedente non avesse fornito prova adeguata dell'esistenza e della validità delle cessioni di credito che la legittimassero ad agire.

Eccezion fatta, in particolare, la mancanza di documenti essenziali per dimostrare la catena delle cessioni, rilevando incongruenze temporali che



rendevano impossibile che [REDACTED] avesse ceduto il credito a [REDACTED] nel dicembre 2022, dato che la stessa non ne sarebbe stata titolare a quella data.

Eccezion fatta, altresì, l'omessa prova dell'inclusione del credito nel perimetro delle cessioni, osservando che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale fosse generico e non consentisse di identificare con precisione il credito oggetto di esecuzione e che la [REDACTED] non avesse prodotto documenti sufficienti per dimostrare che il credito in questione rientrasse tra quelli ceduti.

Evidenziavano, altresì, l'assenza del titolo esecutivo nei confronti della [REDACTED] atteso che, in tesi della difesa dei reclamanti, l'accollo del mutuo da parte della società fosse meramente interno e non attribuisse diritti al creditore, con conseguente preclusione per la [REDACTED] di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti della società accollante.

Osservavano, quanto a [REDACTED] che l'immobile di proprietà della stessa non fosse gravato dall'ipoteca originaria del mutuo e che, quindi, [REDACTED] avesse erroneamente coinvolto la reclamante nella procedura esecutiva.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, deducevano che la vendita all'asta degli immobili pignorati fosse foriera di un grave e irreparabile danno agli esecutati, senza garanzia di restituzione di quanto indebitamente incassato da [REDACTED] società con capitale sociale insufficiente e struttura patrimoniale incerta.

Concludevano, pertanto, per pronuncia che, a parziale modificazione



dell'ordinanza impugnata, sospendesse l'esecuzione immobiliare n. [REDACTED] per tutti gli immobili pignorati e condannasse [REDACTED] alla rifusione delle spese legali sostenute nella fase cautelare del giudizio di opposizione e del reclamo.

Si costituiva tempestivamente nel presente reclamo la [REDACTED] la quale evidenziava che il provvedimento reclamato fosse scevro da errori logico-giuridici, rilevando, con riferimento all'univo motivo accolto dal G.E., che il subalterno 9, attualmente di proprietà di [REDACTED], derivasse dal subalterno 5, originariamente gravato da ipoteca, in virtù di quanto si evinceva dalla relazione notarile e dalle visure storiche.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo e la prosecuzione dell'esecuzione sul subalterno 9, ritenuto gravato da ipoteca.

All'udienza del 3/7/2025, la difesa della reclamante [REDACTED] rilevava che il procedimento esecutivo nei confronti della stessa fosse estinto, documentando un tanto con l'ordinanza del GE del 30/5/25 e con la relativa attestazione di mancata proposizione del reclamo nei termini di legge.

Esaurita la sinossi delle questioni di cui è investito il Collegio, occorre preliminarmente evidenziare che la documentata estinzione della procedura esecutiva nei confronti di [REDACTED] se per un verso non fa venir meno l'interesse della stessa alla riforma del provvedimento reclamato in punto spese, dall'altro, determina certamente la sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 c.p.c. alla decisione sulla questione dell'inclusione o meno dell'immobile della stessa tra quelli oggetto di pignoramento, anche a volere ritenere ammissibile nella presente sede, alla stregua di un'impugnazione



incidentale, l'unica censura mossa dalla reclamata [REDACTED] al provvedimento oggetto del reclamo principale.

Ciò premesso, il motivo principale del reclamo, ossia l'eccepito difetto di legittimazione attiva della pretesa cessionaria relativamente alla posizione creditoria consacrata nel titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva che ci occupa, è, nei limiti della sommarietà del presente accertamento, fondato e, pertanto, va disposta, in riforma del provvedimento reclamato, la sospensione dell'esecuzione nei confronti anche degli esecutati [REDACTED]

Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre osservare che anche nell'opposizione all'esecuzione, qualora il creditore precedente assuma di essere cessionario del credito consacrato nel titolo esecutivo formatosi originariamente in favore del suo dante causa, egli è onerato, a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione attiva formulato dagli esecutati, della relativa prova che si attegga diversamente se gli opposenti contestino il difetto di una valida ed efficace cessione (o delle cessioni) in favore dello stesso o si limitino ad eccepire la mancata inclusione del preteso credito ceduto tra quelli oggetto della cessione (o delle cessioni).

A tale proposito occorre evidenziare che l'intestato Tribunale ha più volte argomentato, anche in sede monitoria, rigettando il relativo ricorso di ingiunzione, che, in caso di omessa produzione della cessione o delle cessioni in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, di per sé, a provare la titolarità del credito in capo al soggetto che ne appare cessionario in base a tale avviso, avendo tale pubblicazione la mera funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto.



Allo stesso modo il Tribunale ha già affermato che la produzione parziale delle cessioni in blocco, senza neppure l'elenco dei crediti ceduti, oppure la produzione di estratti informi di elenchi di crediti che non appaiono tutt'uno con tali cessioni prodotte parzialmente, non sia sufficiente a offrire la prova dell'inclusione del preteso credito ceduto in tali asseriti atti negoziali, tra l'altro prodotti con svariati omissis relativi anche ad elementi essenziali del negozio traslativo ai fini del doveroso controllo sulla validità dell'atto di compravendita dei crediti ceduti, come ad esempio, il prezzo della cessione, che costituisce un elemento essenziale per apprezzare l'effettiva sussistenza del requisito della causa del negozio di compravendita e/o dell'elenco dei crediti ceduti che assumono rilievo anche sotto il profilo della determinazione o determinabilità dell'oggetto.

Del resto, l'insufficienza della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione in blocco per provare la legittimazione attiva del cessionario è stata autorevolmente affermata dalla Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n.22754) la quale ha statuito che *"E' escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio."*

In altri termini, *"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima"* (così espressamente Cass.,



Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019)“.

Se, quindi, il cessionario non produce in giudizio l'atto traslativo negoziale, che, ancorchè in blocco, gli ceda, in tesi, il credito di cui si assume titolare, oppure lo produca incompleto senza la specifica indicazione del preteso credito azionato in giudizio, è tenuto a provarne la conclusione e il contenuto, quindi, anche l'inclusione del credito azionato nella cessione in questione, fermo restando, per quanto qui interessa, che la cessione in blocco del credito che si assume in essa compreso, determina, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.58 TUB anche il trasferimento al cessionario dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente.

Una precisa ricostruzione degli oneri di prova che gravano sul cessionario è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n 17944 del 22/06/2023, n. 17944 il cui passo motivazionale, pienamente condiviso dal Tribunale, è opportuno riportare qui di seguito per la sua chiarezza espositiva.

“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58



T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

DR

Diritto del
Risparmio

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco



al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).

Diverso e', però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali



casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità."

Orbene, è evidente, alla luce delle linee guida in diritto appena esposte, che nel caso di specie la scelta processuale della reclamata [REDACTED], quale asserita cessionaria del credito consacrato nel titolo esecutivo azionato formatosi originariamente in favore del proprio preteso dante causa, di non produrre integralmente in giudizio le cessioni in blocco di cui i reclamanti contestano la stessa esistenza e che, in tesi della stessa, includerebbero anche il credito azionato esecutivamente, le impone di provare, essendo gravata del relativo onere processuale ex art.2697 c.c., sia l'esistenza di siffatte cessioni dall'originario dante causa a sè, sia il loro contenuto, al fine di consentire al Tribunale di verificare il preteso mutamento soggettivo dal lato attivo del credito consacrato nel titolo.

Tale prova, ancorchè nei limiti della sommarietà del presente accertamento, non è stata offerta.

La reclamata [REDACTED] assume che la propria legittimazione attiva deriverebbe dagli effetti da tre distinte cessioni in blocco ex art.58 TUB.

La prima cessione sarebbe quella che la [REDACTED] quale originaria titolare del credito derivante da un mutuo passato a sofferenza, avrebbe posto in essere in favore di [REDACTED] relativamente ad essa, però, la reclamata, pur essendone onerata nulla ha prodotto, senza neanche precisare quando la stessa sarebbe stata posta in essere.



In relazione alla seconda asserita cessione del credito da [REDACTED]
[REDACTED] la reclamata ha dimesso solo l'estratto art. 58
T.U.B. del 24 gennaio 2023.

Infine, n relazione alla terza asserita cessione del credito da [REDACTED]
[REDACTED] la reclamata ha dimesso solo l'estratto art. 58 T.U.B.
del 22 dicembre 2022.

Coglie, pertanto, nel segno la difesa dei reclamanti nell'evidenziare
che, oltre a mancare del tutto la prova della prima cessione, difetti del tutto
la prova che la [REDACTED] fosse effettivamente titolare del preteso
credito ceduto a [REDACTED] nel dicembre 2022, posto che soltanto nel gennaio
2023, ossia successivamente a tale cessione, il medesimo credito venne
retrocesso alla [REDACTED] [REDACTED]

In ogni caso, non può assurgere nemmeno a principio di prova
dell'esistenza della cessione tra la [REDACTED] modulo
prodotto sub 2 dalla reclamata che la stessa autodefinisce Contratto di
Cessione, trattandosi di fogli non sottoscritti, privi di data certa, i cui
contenuti sono completamente oscurati da plurimi ed estesi OMISSIS; fermo
restando che esso non rappresenta neppure un contratto, ma una mera accettazione
di una proposta nemmeno riprodotta.

Del resto, i svariati omissis relativi anche ad elementi essenziali,
precludono il doveroso controllo sulla validità ex art.1418 e 1325 c.c.
dell'atto di compravendita dei crediti ceduti, come ad esempio, il valore
numerico del prezzo della cessione, che costituisce un elemento essenziale per
apprezzare l'effettiva sussistenza del requisito della causa del negozio di



compravendita (che presuppone necessariamente un corrispettivo) e/o l'elenco dei crediti ceduti che assumono rilievo anche sotto il profilo della determinazione o determinabilità dell'oggetto.

Le evidenti lacune probatorie sin qui esposte non possono che risolversi nell'assenza di una prova convincente della legittimazione attiva della pretesa cessionaria [REDACTED] stante l'insufficienza allo scopo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione per i motivi sopra esposti.

Né soccorre allo scopo l'eventuale procedura informatica predisposta tramite l'accesso ad una determinata pagina web per consentire al debitore ceduto di individuare se il proprio credito sia incluso della cessione.

E' evidente che siffatta procedura nulla prova circa l'esistenza della cessione e il suo contenuto, trattandosi di un mero strumento per consentire al preteso debitore ceduto di verificare la presenza dell'asserito credito ceduto all'interno dell'avviso pubblicato sulla G.U., ossia se esso sia incluso nel procedimento notificatorio della cessione, non nell'atto negoziale traslativo in questione.

Del resto, la scelta processuale della reclamata di non produrre integralmente gli atti negoziali con cui, di regola, si dimostra la propria legittimazione attiva, in luogo dell'originario creditore del rapporto obbligatorio che si assume ceduto in proprio favore, non può ricadere a danno del preteso debitore ceduto, in difetto di puntuale e inequivoca prova del negozio traslativo e dell'effettiva inclusione degli specifici crediti azionati in siffatta cessione.

Non spetta all'Autorità Giudiziaria chiedersi i motivi sottesi a tale



scelta processuale, ma nel caso di specie ritiene il Tribunale che la reclamata, anche in ossequio al principio della vicinanza della prova, non abbia offerto la dimostrazione della propria legittimazione attiva, atteso che la prova dell'effettiva titolarità del credito consacrato nell'originario titolo esecutivo costituisce indubbiamente un fatto costitutivo della pretesa la cui prova incombe ex art.2697 c.c. in capo a chi si affermi cessionario di un determinato credito oggetto di un titolo esecutivo formatosi in capo al proprio dante causa..

Tanto basta per accogliere il reclamo.

Pertanto, in parziale riforma del provvedimento reclamato, va disposta la sospensione dell'esecuzione anche nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED]

Le spese di entrambe le fasi seguono la soccombenza anche in accoglimento della censura della reclamante [REDACTED] nei cui confronti, nonostante nella fase innanzi al G.E. fosse risultata totalmente vittoriosa, era stata disposta una illegittima compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Visto l'art.624 2° comma c.p.c.

- a) in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, sospende l'esecuzione iscritta al [REDACTED] del [REDACTED] R.Es. in relazione a tutti gli immobili pignorati anche nei confronti di [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED]
- b) condanna i reclamati, in solido, al pagamento, in favore dei reclamanti, delle spese processuali di entrambe le fasi del procedimento che liquida,



quanto alla fase innanzi al G.E., in Euro 4.150,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge; quanto al reclamo, in Euro 3.950,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge.

Così deciso in Udine in data 3/7/25

Il Presidente

